

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

SUPPLEMENTO

OTTOBRE / DICEMBRE

2025

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, ANGELA MARIA AROMOLO DE RINALDIS,
SEBASTIANO BELFI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, BENEDETTA
BONFANTI, ALESSANDRA CAMEDDA, ANDREA CARRISI, GABRIELLA
CAZZETTA, EDOARDO CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO
DAVOLA, ANGELA GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, EMANUELA
MIGLIACCIO, GIANPAOLO PANETTA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
ELEONORA RAJNERI, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA,
DAVIDE TOCCOLI, VERONICA ZERBA (SECRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

Rivista | dottrina
di Diritto Bancario | e giurisprudenza
commentata

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Espansione dell'interesse economico del produttore ed economia circolare.

SOMMARIO: 1. Note introduttive. Dal capitalismo industriale al capitalismo dell'informazione. L'affermarsi di nuovi modelli di *business* – 2. Le trasformazioni strutturali: mutamento di forme e modelli di rapporto produttore-cliente – 3. La finanziarizzazione e la *servitization*. Paradigmi di sostituzione del diritto di proprietà sui beni – 4. Una eterogenesi dei fini: efficienza economica ed economia circolare – 5. Profili critici e prospettive di regolazione. Conclusioni.

1. *Note introduttive. Dal capitalismo industriale al capitalismo dell'informazione. L'affermarsi di nuovi modelli di business.*

«Se si riesce a capire dove in realtà risieda l'interesse di un uomo per una qualsiasi posta in gioco, si può con certezza sapere – se egli è un uomo prudente – dove coglierlo, vale a dire come giudicare i suoi disegni»¹.

¹ J.A.W. GUNN, "Interest will not lie". *A Seventeenth-Century Political Maxim*, in *Journal of the History of Ideas*, 29, 1968, 557, come riportato da A.O. HIRSCHMAN, *Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo*, Milano, 2012, trad. it. di S. Gorresio, ed. orig. *The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph*, Princeton, 1977.

Nell'economia industriale – economia nata dalla transizione dal capitalismo commerciale² al capitalismo industriale³ – l'interesse economico del produttore⁴ si lega alla combinazione dei fattori della

² L'idea di un capitalismo commerciale, che anticipi al tardo Medioevo l'origine del capitalismo, si ravvisa già in A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, Roma, 2013, trad. it. di F. BARTOLI, C. CAMPORESI e S. CARUSO, ed. orig. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1776, in particolare nel libro III, par. III "Dell'origine e del progresso delle città grandi e piccole dopo la caduta dell'impero romano", il quale sottolinea la conquista della libertà e dell'indipendenza degli abitanti delle città medievali e la creazione di un contesto favorevole all'iniziativa economica e alla formazione di ricchezze individuali; più esplicito in tal senso, H. PIRENNE, *Le città del Medioevo*, Bari, 2019, trad. it. di E. Romeo, ed. orig. *Les villes du Moyen Age. Essai d'Histoire économique ed sociale*, Bruxelles, 1927, il quale riconduce alla rinascita urbana la formazione di una borghesia mercantile orientata al profitto, sino a riconoscerne uno "spiritus capitalisticus"; sul progressivo formarsi delle strutture del capitalismo moderno nel periodo pre-industriale, C.M. CIPOLLA, *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna, 1974, *passim*, spec. 167 ss.; sulle ragioni politiche dell'origine del capitalismo, J. BAECHLER, *Le origini del capitalismo*, Torino, 2015, trad. it. di C. Lottieri, ed. orig. *Les origines du capitalisme*, Paris, 1971, secondo il quale la frammentazione politica della società feudale ebbe a dare una spinta decisiva allo sviluppo delle istituzioni capitalistiche; individua un proto-capitalismo, una prima forma embrionale capitalistica ("Frühkapitalismus") nel Medioevo, W. SOMBART, *Il capitalismo moderno*, Milano, 2014, trad. it. di A. CAVALLI, ed. orig. *Der moderne Kapitalismus*, 1902), vol. I, pp. 67 ss. La tendenza ad anticipare nel Medioevo l'origine del capitalismo è criticata da M. DOBB, *Problemi di storia del capitalismo*, trad. it. di A. MAZZONE, Roma, 1971, 33 ss.

³ Transizione classicamente descritta nell'intreccio con le trasformazioni sociali da K. POLANYI, *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca*, trad. it di *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, New York, 1944.

⁴ Con tale espressione intendendosi riferire ad una porzione, l'interesse al profitto, del più complesso concetto di interesse sociale, che è tema ricorrente tra gli studiosi del diritto commerciale e che «ha attraversato la Repubblica di Weimar, lo Stato etico in epoca nazista, le concezioni corporative nel periodo fascista, la *corporate philosophy* negli anni sessanta negli Stati Uniti, la reazione contrattualistica liberale e marxista del dopoguerra in Italia, l'attenuarsi delle contrapposizioni nel dibattito sulla democrazia industriale» (così, P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2-3, 2018, 303) ed oggi attraversa una società impegnata ad affrontare i mutamenti climatici ed ambientali (e le istanze sociali).

Sul concetto di interesse sociale è classico il contributo di P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1963, 13 ss. Si v. inoltre F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1991, 356 ss.; D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni*, in *Tratt. delle s.p.a.* Colombo e Portale, 3, tomo 2, Torino, 1993, 8 ss.; sul rinnovato dibattito, alcuni spunti in G.

COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo. (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppò)*, in *Riv. soc.*, 2005, 707; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, ivi, 2009, 22 ss.; aprono ad un ripensamento dell'interesse sociale, a valle della diffusione di regole sulle informazioni non finanziarie, C. ANGELICI, *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" d'impresa*, ivi, 2018, 3 ss.; P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, cit., 319; S. BRUNO, *Dichiarazione "non finanziaria" e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2-3, 2018, 1014 s.; sulla estraneità dei temi ambientali e sociali rispetto all'interesse sociale, P.G. JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 799; esclude che la nozione possa ricomprendere «posizioni di interesse a carattere diffuso o instabili all'intera collettività», M. MAUGERI, *Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa (non bancaria)*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, 10, nota n. 42; sul punto, ID., *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, ivi, 2019, 992 ss., ove si sostiene (spec. 1025) che la disciplina delle informazioni non finanziarie sposti «il baricentro logico della nozione di interesse sociale dal piano della massimizzazione della redditività dell'impresa a quello della minimizzazione del rischio di mercato», sicché il «dovere fiduciario degli amministratori sia quello di considerare l'adozione di politiche ESG al fine di ridurre la probabilità dell'inverarsi di quel tipo di rischio».

Su un piano diverso ma strettamente correlato si colloca lo scopo sociale (o, nell'esperienza anglosassone, *corporate purpose*), che per molto tempo ha subito la narrazione del "mito" (v. J.R. MACEY, *Corporate Law as Myth*, in *Southern California Law Review*, vol. 93, 2020, 923 ss.) dell'esclusivo obiettivo della società e del suo organo amministrativo di creare profitto per i soci, la cui genesi tradizionalmente si attribuisce a M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, in *The New York Times Sunday Magazine*, 13 Settembre 1970: «There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud»; ma, in precedenza, già ID., *Capitalism and Freedom*, Chicago-London, 1962. A tal proposito, più recentemente e da più parti è stata sostenuta l'idea che l'impresa (quantomeno la grande impresa azionaria) debba tendere alla cura degli interessi degli *stakeholder*. Così, M.J. ROE, *Corporate Purpose and Corporate Competition*, in *Washington University Law Review*, vol. 99, 2021, 223 ss.; *contra*, L.A. BEBCHUK e R. TALLARITA, *The Illusory Promise of Stakeholder Governance*, in *Cornell Law Review*, vol. 106, 2020, 91 ss.; ID., *The Perils and Questionable Promise of ESG-Based Compensation*, in *The Journal of Corporation Law*, vol. 48, 2022, 37 ss. Per un inquadramento dei termini del confronto, B. SPIESSHOFER, *Responsible Enterprise. The Emergence of a Global Economic Order*, München-Oxford-Baden-Baden, 2018, e ivi per ulteriori riferimenti bibliografici della letteratura straniera; in tema, nella letteratura domestica, M.S. RICHTER JR., *Sostenibilità e doveri, poteri e diritti degli amministratori. Riflessioni sul diritto societario nell'antropocene*, in *Riv. soc.*, 5-6, 2024, 1083; A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria. Fra regole e contesto*, Bologna, 2023; E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*

produzione per generare profitto ovvero, in altri termini, agli aspetti economici connessi con il processo di approvvigionamento delle risorse, la produzione dei beni e la distribuzione dei prodotti (dinamica sintetizzata dall'espressione “*take-make-dispose*”⁵).

In questo assetto, il produttore si interessa del bene prodotto sino al momento del trasferimento della proprietà all'acquirente, disinteressandosi dell'evento – individuale sebbene funzionale alla continuità della produzione e marginale rispetto a quest'ultima – del consumo e soprattutto del momento finale dello smaltimento⁶.

Le successive trasformazioni sociali e le transizioni del capitalismo (variamente e in successione declinate come capitalismo finanziario⁷,

stakeholderism. La società per azioni contemporanea dinanzi al “profitto”, Milano, 2022; M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, cit., 992 ss.; U. TOMBARI, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, 2019; C. ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, 1, 159 ss.; ID., *Divagazioni sulla responsabilità sociale dell'impresa*, cit., 3 ss.; ID., *A proposito di shareholders, stakeholders e statuti*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, II, 213 ss.; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale di impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 1 ss.

In sintesi: nel titolo e nelle pagine che seguiranno si è fatto e si farà riferimento ad un fenomeno di “espansione” dell'interesse economico, rispetto al quale è bene sin da subito evidenziare che ad essere intaccata non è la natura o la portata del concetto di interesse al profitto (tantomeno quella di interesse o di scopo sociale) bensì l'area di operatività verso cui tale interesse è indirizzato. In altri termini, i mutamenti sono osservati nella sola prospettiva delle modalità operative di realizzazione del lucro sul mercato (al più, nella logica finalistica dell'art. 2247 c.c.).

⁵ Espressione di sintesi della produzione d'impresa c.d. lineare posta in contrapposizione con la produzione c.d. circolare. Cfr. § 4.

⁶ Per una recente analisi economica critica del modello lineare di produzione si v., tra i molti, T. JACKSON, *Prosperity Without Growth. Economics for a Finite Planet*, London, 2009, *passim*, spec. 121 ss. e 143 ss.; W.R. STAHEL, *The Performance Economy*, II ed., London, 2010, *passim*, spec. 225 ss. e 241 ss.

⁷ Per la sua prima teorizzazione, R. HILFERDING, *Il capitale finanziario*, Milano, 2011, trad. it. di V. SERMONTI e S. VERTONE, ed. orig. *Das Finanzkapital*, Vienna, 1910. Rileva quale tratto saliente del capitalismo finanziario, l'abbandono della monosettorialità del capitale F. GALGANO, *Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio*, in *Contr. impr.*, 1, 2000, 195 s.: «il capitale mostra la sempre più spiccata attitudine a passare rapidamente da un settore all'altro. L'imprenditorialità tende a presentarsi come capacità imprenditoriale allo stato puro, non più legata a determinati prodotti o a determinati mercati. Oppure tende a dilatarsi: la grande impresa del nostro tempo è un'impresa conglomerata, entro la quale sono inquadrate attività economiche le più diverse, dall'industria al commercio, alla finanza. Orbene, proprio nelle grandi

del *welfare state*⁸ e globale⁹) sebbene abbiano inciso sulla dinamica produttiva non hanno significativamente modificato la logica orientata allo scambio di mercato né hanno alterato, almeno nella prospettiva adottata, la portata dell'interesse economico dell'impresa produttrice, focalizzato – in quella struttura economica – sulla vendita come momento conclusivo della relazione produttore-consumatore.

conglomerate è possibile scorgere l'essenza della moderna economia come economia della finanza».

⁸ Il capitalismo del *welfare state* si basa sul presupposto evidenziato da J.K. GALBRAITH, *La società opulenta*, Torino, 1972, trad. it. G. BADIALI, S. COTTA, P. MARANINI, ed. orig. *The Affluent Society*, Boston, 1958, secondo il quale il mercato soffre di limiti strutturali nel soddisfare i bisogni collettivi e che, di conseguenza, l'intervento pubblico ha un ruolo imprescindibile per garantire equità e benessere diffuso. Sul piano sociologico, importanti anche le riflessioni di T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, 1976, trad. it. di P. MARANINI, ed. orig. *Citizenship and Social Class and other essays*, Cambridge, 1950, ove è sviluppata la teoria della cittadinanza sociale, in relazione alla quale lo sviluppo dei diritti civili, politici e sociali è essenziale per la piena inclusione dell'individuo nella comunità democratica.

⁹ La crescente integrazione delle economie nazionali in un mercato mondiale, nel quale le imprese transnazionali, i flussi finanziari globali e le istituzioni sovranazionali ridimensionano il ruolo dello Stato nella regolazione dell'economia, ha costituito una nuova fase del capitalismo, quella del capitalismo globale. In questo senso, L. SKLAIR, *The Transnational Capitalist Class*, Oxford, 2000. Sulla formazione di un sistema produttivo e finanziario transnazionale, W.I. ROBINSON, *A Theory of Global Capitalism. Production, Class, and State in a Transnational World*, Baltimora, 2004). Cfr. inoltre F. GALGANO, *Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio*, cit., *passim*, spec. 198, secondo il quale «Gli Stati sovrani non sono più, nella società globale, altrettanto sovrani quanto lo erano stati in passato. Le leggi dei singoli Stati, per potenti che essi siano, fanno pensare al ruggito del topo: sono leggi che agiscono solo su un minuscolo frammento del mercato, che ha dimensione planetaria, e sul quale esse non possono efficacemente incidere». L'A. inoltre individua quale elemento dominante la scena giuridica «la circolazione internazionale dei modelli contrattuali uniformi», contratti atipici creati dalle multinazionali per «realizzare l'unità del diritto entro l'unità dei mercati». Ulteriori riflessioni in tal senso in ID., *Lex mercatoria*, Bologna, 2001. L'impostazione è criticata in quanto espressiva di un atteggiamento disattento al significato politico della partizione delle fonti secondo gerarchia e competenza da P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, 2004, 83 ss.

Nel contesto contemporaneo – del capitalismo definito, per ragioni diverse, dell’informazione¹⁰ (o, sotto altra prospettiva critica, “della sorveglianza”¹¹) – si assiste ad un mutamento più profondo.

Ragioni di tensione verso il raggiungimento di maggiore efficienza economica delle strutture d’impresa hanno spinto i produttori verso la costruzione di nuovi modelli di *business*. In particolare, l’obiettivo di garantire flussi di cassa continui – con la stabilizzazione dei ricavi e con la riduzione dell’esposizione delle società alle fluttuazioni della domanda – ha esteso l’interesse economico dell’imprenditore-produttore alle fasi successive a quelle legate alla produzione, segnatamente alla fase di utilizzo e del fine vita del prodotto. Tale tendenza è particolarmente evidente nel settore dell’*automotive*, ove sono oggi sempre più diffuse fattispecie di trasferimento del diritto di godimento del prodotto diverse dall’acquisto della proprietà¹², ma lo stesso fenomeno è diffuso anche nel settore dei macchinari industriali ed inizia ad affermarsi in relazione a prodotti tecnologici e, più in generale, all’elettronica di consumo.

La progressiva estensione dell’interesse al profitto ha condotto all’ideazione di un modello di rapporto economico con i clienti, siano essi altri imprenditori o consumatori, fondato non più sulla definitiva alienazione del bene bensì sul trasferimento del diritto a godere della funzione che il prodotto esprime, così instaurando un legame più stretto e sviluppato in un orizzonte temporale più lungo tra produttore e cliente.

¹⁰ Il capitalismo contemporaneo è fondato sull’estrazione, l’elaborazione e la valorizzazione dell’informazione come principale risorsa economica. Nel capitalismo dell’informazione (o capitalismo “informazionale”) rilevano la centralità delle piattaforme e l’appropriazione dei dati. In tema si v. M. CASTELLS, *The Rise of the Network Society*, Oxford, 1996, trad. it. *La nascita della società in rete*, Milano, 2002.

¹¹ S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, Milano, 2019, trad. it. (a cura di) P. Bassotti, di *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York, 2019

¹² *Infra*, §§ 2 e 3.

2. *Le trasformazioni strutturali. Mutamento di forme e modelli di rapporto produttore-cliente.*

La trasformazione dell'interesse economico dell'impresa nel senso di una estensione della sua area d'azione oltre i momenti produttivo e distributivo del prodotto è venuta realizzandosi con una serie di mutamenti strutturali riguardanti l'architettura dei rapporti economico-giuridici tra produttore e cliente.

In una prima fase, tale trasformazione si è principalmente manifestata – in risposta, tra l'altro, alla crescente complessità tecnica dei beni prodotti e all'elevata specializzazione richiesta per il loro mantenimento in efficienza – mediante la diffusione di contratti di assistenza a lungo termine, i quali hanno instaurato una prima forma di legame tra produttore ed acquirente successiva all'alienazione del bene, con la fornitura strutturale di servizi¹³ collegati al bene prodotto, spesso indispensabili per il suo corretto funzionamento, per quello dei cicli produttivi e per la stessa erogazione dei servizi.

Si pensi, in questo caso e come già si diceva, al settore *automotive*, ai contratti riguardanti la manutenzione programmata dei veicoli; analogamente, nel settore edilizio, ai servizi di revisione periodica di ascensori, impianti termici, fotovoltaici e, nel settore della produzione industriale, ai macchinari industriali, o ancora, nel settore della salute, alla manutenzione di grandi macchinari medici.

Così, nell'equilibrio economico negoziale, la prestazione di servizi accessori all'alienazione del bene diviene un aspetto importante, da un lato, per l'acquirente, a garanzia di funzionalità e continuità d'uso del

¹³ La qualificazione del servizio è dibattuta in dottrina tra chi ritiene prevalente la dimensione contrattuale e sottolinea l'importanza della prestazione dovuta dal debitore e chi invece considera il servizio un bene che produce utilità di cui è possibile godere; utilità di natura intangibile che ne determinerebbe la qualificazione sul piano dei beni immateriali. Animano uno stimolante dibattito, S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982; S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; V. ZENO ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, IV, Torino, 1989, 442; R. TOMMASINI, *I servizi come beni*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 1, 127 ss. Ricostruisce il dibattito e le sue radici, A. QUARTA, *La dicotomia bene-servizio alla prova del supporto digitale*, in *Contratto e impresa*, 3, 2019, 1014, spec. nota 4.

prodotto, dall'altro lato, per l'imprenditore-produttore, quale fonte di ricavi continuativi e di consolidamento del rapporto con il cliente.

In una seconda fase – temporalmente e logicamente successiva benché sovrapposta alla prima – l'espansione dell'interesse economico del produttore ha riconfigurato la stessa struttura giuridica del rapporto contrattuale, sostituendo al tradizionale schema traslativo un modello basato sull'attribuzione del diritto di utilizzo, secondo fattispecie contrattuali di durata contenenti la disciplina di tale diritto o, comunque, secondo forme contrattuali complesse che, in ultima analisi, operando nell'area dei diritti relativi, fanno sorgere il diritto a godere della funzione espressa dal prodotto¹⁴.

Un mutamento che può ritenersi un nuovo arretramento della proprietà, non più nel senso della sua “smaterializzazione”¹⁵ ma come manifestazione della funzionalizzazione del bene rispetto alla prestazione; detto altrimenti, come espressione di una logica in cui la titolarità formale del bene è sostituita dal diritto di godimento dell'utilità che esso è in grado di generare nel tempo.

Il prodotto diviene così soltanto una *res* che compone una prestazione più ampia e continuativa e la relazione contrattuale si

¹⁴ Tanti e tali sono i limiti imposti al godimento del bene nell'ambito di queste fattispecie che l'unico aspetto che condividono con il contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 ss. c.c. è la natura di contratto di durata.

¹⁵ Di smaterializzazione della proprietà si è soliti discorrere con riguardo al coinvolgimento del bene oggetto del diritto di proprietà. Su questo piano, importanti gli studi della dottrina tedesca di fine '800 sulla concettualizzazione del bene immateriale, J. KOHLER, *Deutsches Patentrecht*, Mannheim, 1878; ID., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart, 1907. Oggi la ricchezza è per larga parte smaterializzata e i beni di maggior valore sono incorporali; in questo senso, U. VINCENTI, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma-Bari, 2007, IX. Con riferimento a tale fenomeno, secondo D. MESSINETTI, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970, 40, la «definizione di bene nella sua accezione forse più moderna è anche la più legata ad una idea di bene come fenomeno di godimento esclusivo». Aggiunge l'A. (*ivi*, 148) «mentre nelle cose corporali il riferimento al diritto, grazie alla tipicità delle forme di utilizzazione, ha in sé un significato costruttivo già compiuto, nelle cose incorporali l'esistenza del diritto non ci aiuta affatto a conoscere com'è costruita la loro oggettività di “beni”. Vogliamo dire che nelle cose incorporali il rapporto tra il diritto e il godimento, ossia il contenuto, non è così meccanico come in quelle corporali; e appunto per questo il problema del modo in cui il godimento si realizza, dal punto di vista della costruzione tecnica, prende il posto di qualunque altro».

struttura come un legame economico-giuridico di durata, la cui intensità è legata alla complessità oggettiva e alla rilevanza soggettiva del bene.

Questo secondo momento della revisione strutturale dell'architettura economico-funzionale dell'impresa si è realizzato con la diffusione di due diversi modelli negoziali riconducibili alla logica della finanziarizzazione e a quella della *servitization*¹⁶: nell'ambito della prima, meccanismi di natura finanziaria consentono al cliente di soddisfare il proprio bisogno con forme differenziate e variamente composte di accesso al bene; viceversa nel contesto della seconda, lo strumento contrattuale riflette l'interesse imprenditoriale nella sua proiezione temporale, e l'accesso non è più al bene ma al servizio.

3. *La finanziarizzazione e la servitization. Paradigmi di sostituzione del diritto di proprietà sui beni.*

Come detto, le dinamiche descritte hanno trovato compimento nella emersione di distinti modelli contrattuali, che sono espressione dell'espansione dell'interesse economico del produttore: da un lato, il paradigma della finanziarizzazione, che riconfigura modi di accesso al bene con l'ausilio di strumenti finanziari, dall'altro, quello della *servitization*, che assorbe il bene nello spazio operativo di una più ampia prestazione.

Anzitutto la finanziarizzazione. Secondo questa prima traiettoria, la trasformazione si è manifestata mediante il ricorso, per lo più, alle note e diffuse fattispecie del *leasing* finanziario e del *leasing* operativo¹⁷, le

¹⁶ *Amplius, infra*, § 3.

¹⁷ La letteratura sul *leasing* finanziario è vasta; tra i molti contributi G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974; ID., *Il leasing e il factoring come strumenti di finanziamento*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 9 ss.; ID., *Il contratto di leasing*, Milano, 1995; G. MIRABELLI, *Il leasing e il diritto italiano*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1974, I, 228 ss.; R. CLARIZIA, *La locazione finanziaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, II, 35 ss.; ID., *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, in (diretto da) V. BUONOCORE, *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2002, 144 e ss.; ID., *Contratti di leasing*, in (a cura di) E. Gabrielli e R. Lener, *I contratti del mercato finanziario*, in (diretto da) P. Rescigno e E. Gabrielli, *Trattato dei contratti*, Torino, 2004, 311 ss.; G. FERRARINI, *La locazione finanziaria*, Milano, 1977; ID., *Problemi della locazione finanziaria: esperienze giurisprudenziali e prassi contrattuale in Italia e all'estero*, in (a cura di) P. Verrucoli, *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale. Profili comparatistici*, Milano,

quali, pur differenti per struttura e allocazione dei rischi, condividono – almeno nella visuale scelta – la creazione dello stesso assetto di interessi. Da un lato, il cliente ha la possibilità di fruire di un bene senza l’immobilizzazione delle somme occorrenti per l’acquisto, dall’altro

1978, 119 ss.; G. GABRIELLI, *Sulla funzione del leasing*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 455 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Variazioni civilistiche sul “leasing”*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1984, 676 ss.; A. BARENGHI, *Osservazioni in tema di leasing*, in *Giur. comm.*, 1985, II, 158 ss.; A. LUMINOSO, *Natura del leasing e oggetto dello scambio*, in *Riv. it. leasing*, 1987, 525 ss.; N. LIPARI, *Leasing e vendita con patto di riservato dominio alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in (a cura di) A. Munari, *Sviluppi e nuove prospettive della disciplina del leasing e del factoring in Italia*, Milano, 1988, 67 ss.; F. DENOZZA, *Aspetti negoziali del leasing*, in AA.VV., *Il leasing verso gli anni ‘90: fra realtà negoziale e prospettive di cambiamento*, Brescia, 1988, 17 ss.; G. ALPA, *Qualificazione dei contratti di leasing e di factoring e suoi effetti nella procedura fallimentare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, 370 ss.; M. IMBRENDA, *Il leasing finanziario. Trilateralità funzionale ed equilibrio del rapporto*, Napoli, 2005; M. MAUGERI, *Inadempimento del fornitore e tutela dell’utilizzatore nel leasing finanziario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, II, 20 ss.

Diverso dal *leasing* finanziario è il *leasing* operativo, il contratto mediante il quale un soggetto concedente – solitamente produttore del bene o impresa specializzata nella locazione di specifiche categorie di beni – concede in godimento un bene, generalmente standardizzato, a un altro soggetto, assumendo al contempo l’obbligo di fornire servizi accessori quali assistenza, manutenzione e istruzioni all’uso. Il corrispettivo dovuto dall’utilizzatore è costituito da un canone periodico commisurato alla durata del godimento e comprensivo della remunerazione per i servizi accessori. A differenza del *leasing* finanziario, nel *leasing operativo* il canone non è parametrato alla durata economica del bene, con la conseguenza che il rischio dell’obsolescenza tecnica ed economica rimane a carico del concedente. Inoltre, non è generalmente prevista un’opzione di acquisto finale in favore dell’utilizzatore, il quale, alla scadenza del contratto, può scegliere se restituire il bene ovvero rinnovare il rapporto alle condizioni pattuite. Alla luce di tali caratteristiche funzionali e strutturali, la dottrina è orientata nel ricondurre il *leasing operativo* alla figura della locazione ordinaria di cosa determinata, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica. Cfr. G. MIRABELLI, *Il leasing e il diritto italiano*, cit., 231; A. LUMINOSO, *I contratti tipici e atipici*, in (a cura di) G. IUDICA e P. ZATTI, *Trattato di diritto privato*, Milano, 1995, 360; G. DE NOVA, *Profili giuridici del leasing*, in (a cura di) R. RUOZI, A. CARRETTA, *Manuale del leasing*, Milano, 1984, 335; R. CLARIZIA, *I contratti per il finanziamento dell’impresa*, cit., 358.

Nega di conseguenza l’unitarietà della fattispecie *leasing*, A. LUMINOSO, *Natura del leasing e oggetto dello scambio*, cit., 525; ID., *I contratti tipici e atipici*, cit., 387 ss., individuando più sottotipi in ragione dell’oggetto effettivamente dedotto in contratto.

lato, il produttore può giovare di una maggiore distribuzione dei prodotti e, in generale, di una maggiore operatività.

Nel *leasing* il trasferimento della proprietà diviene un aspetto marginale, eventuale, se non addirittura escluso (nel *leasing* operativo, il bene è destinato ad essere restituito) e si instaura una logica di fruizione temporanea e funzionale, coerente con le esigenze di flessibilità e pure connessa con il contenimento del rischio. Si tratta di una delle espressioni più compiute della smaterializzazione della proprietà in chiave funzionale, in quanto questa logica libera la fruizione del bene dalla titolarità formale, rispondendo alle esigenze di riduzione dell'investimento iniziale e di ottimizzazione dell'allocazione del capitale.

In modo differente, ma con modelli che variamente si sovrappongono, l'attuale evoluzione capitalistica esibisce un paradigma differente – ancor più radicale – di rapporto con il cliente: la *servitization*¹⁸. In questo caso, i beni vengono ripensati come servizi, secondo una logica che collega il valore economico non già alla proprietà del prodotto ma alla capacità dell'impresa di assicurare la prestazione di un servizio nel tempo. La funzione del bene è al centro del contratto.

Così il valore generato dal prodotto non si esaurisce nella sua consistenza materiale, bensì nella sua capacità di garantire un'utilità organizzata secondo criteri di efficienza e continuità. Questo fenomeno si esprime con la proliferazione di modelli contrattuali atipici o misti –

¹⁸ Il termine *servitization* è stato introdotto per la prima volta in ambito manageriale da S. VANDERMERWE e J. RADA, *Servitization of business: Adding value by adding services*, in *European Management Journal*, 6, 1988, 314 ss. (Per gli autori con il termine *servitization* si intende «the increased offering of fuller market packages or “bundles” of customer focussed combinations of goods, services, support, selfservice and knowledge in order to add value to core corporate offerings»).

Sulla “servitizzazione” nel settore manifatturiero, quale transizione dalla produzione di beni alla fornitura integrata di beni e servizi, T.S. BAINES, H. LIGHTFOOT, O. BENEDETTINI e J.M. KAY, *The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges*, in *Journal of Manufacturing Technology Management*, 20, 2009, 547 ss. Il modello di *business* è analizzato da R. OLIVA e R. KALLENBERG, *Managing the transition from products to services*, in *International Journal of Service Industry Management*, 14, 2003, 160 ss. Cfr. inoltre R. WISE e P. BAUMGARTNER, *Go Downstream: The New Profit Imperative in Manufacturing*, in *Harvard Business Review*, 1999.

costruiti talora come contratti di somministrazione ex art. 1559 ss. c.c., talora ancora come appalti di servizi ai sensi dell'art. 1677 c.c., talaltra come contratti di prestazione continuativa non nominati – nei quali la proprietà del bene resta pur sempre in capo al produttore, mentre al cliente viene riconosciuto il diritto a ricevere una certa utilità (es. illuminazione, climatizzazione, disponibilità operativa di un macchinario) per un periodo determinato e a fronte di un corrispettivo, indipendente dal bene specifico che la garantisce.

Un esempio per toccare terra: iniziano a diffondersi schemi contrattuali – prevalentemente in ambito imprenditoriale – in cui la tradizionale compravendita della lampada viene sostituita dalla fornitura del servizio “illuminazione” (rinominato *light as a service*) o, detto altrimenti, dall'esecuzione di prestazioni continuative, secondo una fattispecie atipica costruita sul modello della somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c. ss. e dell'appalto di servizi (art. 1677 c.c.), con la conseguenza che i produttori rimangono proprietari delle lampade e degli apparecchi di illuminazione e si obbligano a garantirne il funzionamento, l'efficienza e l'aggiornamento tecnologico mentre il cliente – solitamente di grandi dimensioni – riconosce un corrispettivo periodico in relazione al servizio fruito¹⁹.

Uno schema, questo appena descritto, ove la distinzione tra oggetto e prestazione tende a collapsare, in quanto il prodotto assume rilievo giuridico esclusivamente in quanto bene funzionale a consentire l'erogazione del servizio pattuito.

In questo senso, la distinzione tra la compravendita di una lampada e la fornitura del relativo servizio di illuminazione evidenzia una

¹⁹ È il caso, ad esempio, dell'aeroporto di Amsterdam-Schiphol, il quale «pays for the light produced, while its two partners Philips and Cofely remain the owners of the lamps and fittings. This innovative type of relationship permits to ensure that the client (Schiphol) receives the necessary service (lighting) while ensuring that the physical support for the service is not simply discarded after a first usage.

These two companies worked together with Schiphol Airport to adapt the fittings of the lightning. The components of the lighting and the fittings can now be disassembled and replaced separately thus reducing maintenance cost. The life of the fittings is also extended by 75%. Moreover, lamps are collected for recycling purposes at the end of their service life and the complete fittings materials can be reused. This minimizes waste and reduces raw material consumption». Cfr. <https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/light-service-green-performance-economy-schiphol-airport>

trasformazione profonda del ruolo del bene e della struttura negoziale. Nel primo e più tradizionale caso, la lampada costituisce l'oggetto del contratto e, con il contratto di compravendita si trasferisce la proprietà del bene a fronte del pagamento di un corrispettivo. Diversamente, nel modello *servitization*, l'oggetto del contratto non è più la lampada in quanto tale, ma la funzione economica che essa realizza – l'illuminazione – fornita in via continuativa dal produttore, il quale mantiene la titolarità del bene lampada. La prestazione si configura, in tal caso, come una obbligazione di fare (mantenere in funzione un sistema di illuminazione efficiente), a fronte del riconoscimento di un corrispettivo periodico. Questa trasformazione incide sull'allocatione del rischio, sulla responsabilità per malfunzionamento e sui profili connessi, aprendo la strada, come appresso si dirà, a una regolazione maggiormente orientata alla sostenibilità e alla tutela del risultato funzionale, piuttosto che alla circolazione dei beni.

A questi modelli si affiancano ulteriori schemi di acquisizione – sviluppati da produttori e, più in generale, imprenditori – funzionali alla disciplina del diritto all'uso²⁰ del bene piuttosto che al trasferimento della relativa proprietà: noleggi a lungo termine, beni (durevoli) in abbonamento, e modelli *pay-per-use*. Figure contrattuali che si pongono in una relazione problematica con le categorie dogmatiche classiche e con gli istituti tradizionali (locazione, somministrazione, ecc.), riflettendo un fenomeno di funzionalizzazione dell'assetto proprietario in chiave economica, con ricadute sui piani della regolazione del mercato, della tutela dei consumatori e della responsabilità.

²⁰ Con tale espressione non certo intendendo quella prevista dall'art. 1021 c.c., il quale esprime il diritto d'uso in una logica di sussistenza pensata per una società agricola. Cfr. A. GUARNIERI e D. TESSERA, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Artt. 978-1026*, in (fondato da) P. Schlesinger, (diretto da) F.D. Busnelli, *Il Codice Civile Commentario*, Milano, 2017, 965 ss. Sull'inadeguatezza della disciplina del diritto d'uso a spiegare i nuovi fenomeni, A. QUARTA, *La dicotomia bene-servizio alla prova del supporto digitale*, cit., 1025.

4. *Una eterogenesi dei fini: efficienza economica ed economia circolare.*

L'imprenditore-produttore sta espandendo il proprio interesse economico mosso, come accennato, da logiche di efficienza: non solo la stabilizzazione dei ricavi, la riduzione dell'esposizione alle fluttuazioni della domanda, ma anche l'incentivo alla sostituzione del prodotto secondo cicli regolari e prevedibili nonché la realizzazione di ulteriori margini attraverso l'offerta di servizi accessori.

La strutturazione di un rapporto che estenda l'interesse al profitto all'intero ciclo di vita del prodotto, sebbene derivato da ragioni di efficienza economica e non di idealità dello scopo, sembra poter produrre effetti che travalicano le originarie intenzioni dei soggetti economici, generando esiti che si rivelano, almeno in parte, convergenti con i principi dell'economia circolare. Un assetto costruito per massimizzare l'efficienza e la prevedibilità dei flussi di cassa potrebbe, in altre parole, allinearsi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la riduzione del consumo di risorse.

È noto come il concetto di economia circolare nasca dall'idea di una gestione delle risorse a ciclo chiuso contrapposta alla gestione che segue un approccio lineare e aperto dei cicli di produzione e consumo, secondo la logica preleva-produci-acquista-usa-getta.

Pur nella non univocità di vedute sulla definizione di economia circolare²¹, sul piano normativo eurounitario è stato profuso un sensibile sforzo in tal senso. Secondo l'art. 2, par. 1, n. 9, del Regolamento c.d. Tassonomia²², infatti, l'economia circolare è «un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti

²¹ Si offre un panorama delle diverse posizioni in M. ESPOSITO, T. TSE e K. SOUFANI, *Introducing a Circular Economy: New Thinking with New Managerial and Policy Implications*, in *California Manag. Rev.*, 2018, 3, 5 ss. Cfr. inoltre F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 2017, 163.

²² Regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088.

e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti»; mentre il successivo art. 13 delinea le modalità di contribuzione delle attività economiche alla transizione verso una economia circolare, ossia al perseguimento di uno dei sei obiettivi ambientali elencati dall'art. 9²³.

Nella produzione lineare, alla brevità del ciclo di vita così strutturato e alla tendenziale inidoneità dei materiali impiegati al riutilizzo, si aggiunge poi il problema della programmazione del fine vita dei prodotti, la c.d. obsolescenza programmata²⁴, la cui adozione è

²³ Non molto di più si rintraccia nella normativa di produzione eurounitaria sulla portata del concetto di economia circolare. A tal proposito, il Regolamento (UE) 2019/2088, c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation* o *SFDR*, cita l'economia circolare nell'ambito della definizione di investimento sostenibile, quale elemento di qualificazione di sostenibilità dell'investimento se e in quanto rispetto ad essa impattante. Inoltre, nella Direttiva (UE) 2022/2464, c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive*, o *CSRD*, si ritiene indispensabile per la realizzazione dell'economia circolare la «piena mobilitazione di tutti i settori economici». Ancor più di recente, la Direttiva (UE) 2024/1760, c.d. *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* o *CSDDD*, richiama la circolarità dell'economia quale obiettivo che l'Unione Europea ha pianificato di raggiungere.

In tema, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva», COM(2020) 98 final (c.d. *Circular Economy Action Plan – CEAP*).

²⁴ Sul tema dell'obsolescenza programmata è paradigmatico il *Phoebus Cartel*, l'accordo di Ginevra del 1924 tra i rappresentanti dei produttori di lampadine *General Electric*, *Osram* e *Philips* per ridurre le ore di durata delle lampadine a incandescenza da 2.500 a 1.000 ore. Cfr. M. KRAJEWSKI, *The Great Lightbulb Conspiracy: The Phoebus Cartel Engineered a Shorter-Lived Lightbulb and Gave Birth to Planned Obsolescence*, in *IEEE Spectrum*, 24 Sep 2014, in <https://perma.cc/L76A-VEQE>. Sul *Phoebus Cartel* si veda inoltre M. M. RENDER, *Waste, Property, and Useless Thing*, in *Harvard Law Review*, vol. 138, 5, 2025, 1271 ss., ove inoltre (1261 ss.) è riportata la vicenda della causa per frode azionata contro Apple per aver intenzionalmente rallentato i propri *smartphone* con un aggiornamento *software*, poi conclusasi con un accordo della società a pagare sino a 500 milioni di dollari. In Italia Apple è stata sanzionata assieme a Samsung nel 2018 dall'AGCM per pratiche commerciali scorrette consistenti nella riduzione programmata delle prestazioni dei dispositivi.

Il Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, definisce la obsolescenza precoce (art. 2, par. 1, n. 21) come la «caratteristica di progettazione del prodotto o azione od omissione successiva che rende il prodotto non funzionale o ne peggiora le prestazioni, senza che tali variazioni di funzionalità o di prestazioni derivino dalla normale usura».

sostenuta dalla circostanza che i costi non sono sopportati dai produttori che ne traggono profitto²⁵. Viceversa, il ciclo chiuso consente una riduzione dei materiali in ingresso, un uso prolungato delle risorse ed una riduzione dei rifiuti²⁶.

Si diceva della possibile compatibilità tra l'estensione dell'interesse economico dell'imprenditore-produttore e la logica dell'economia circolare.

In effetti, la dinamica costruita non già sul trasferimento del diritto di proprietà del bene al cliente ma sulla costituzione del diritto a godere

In generale sull'obsolescenza programmata, G. RESTA, *I rifiuti come beni in senso giuridico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2018, 211 ss.; J. BULOW, *An Economic Theory of Planned Obsolescence*, 101 Q.J. Econ. 729, 729 (1986); S. I. BECHER & A-L. SIBONY, *Confronting Product Obsolescence*, 27 Colum. J. Eur. L. 97, 101 (2021); K. POPE, *Understanding Planned Obsolescence: Unsustainability Through Production, Consumption And Waste Generation* 9-42 (2017); S. LATOUCHE, *Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata*, trad. di F. Grillenzoni, Torino, 2015.

Sulla programmazione – qui peraltro ad opera dello Stato – dell'obsolescenza dei prodotti quale provocatorio rimedio alla crisi economica e finanziaria della fine degli anni '20, B. LONDON, *Ending the depression through planning obsolescence*, New York, 1932, teoria sinteticamente rappresentata a pag. 6: «Briefly stated, the essence of my plan for accomplishing these much-to-be-desired ends is to chart the obsolescence of capital and consumption goods at the time of their production. I would have the Government assign a lease of life to shoes and homes and machines, to all products of manufacture, mining and agriculture, when they are first created, and they would be sold and used with the term of their existence definitely known by the consumer. After the allotted time had expired, these things would be legally “dead” and would be controlled by the duly appointed governmental agency and destroyed if there is widespread unemployment. New products would constantly be pouring forth from the factories and marketplaces, to take the place of the obsolete, and the wheels of industry would be kept going and employment regularized and assured for the masses».

²⁵ M. M. RENDER, *Waste, Property, and Useless Thing*, cit., 1264. S. VAN EWIJK & J. STEGEMANN, *An Introduction to Waste Management and Circular Economy*, London, 2023, 142 «The cost of waste generation and management may not be reflected in prices – it is ‘external’ to the producer. For a long time, it was very cheap to landfill waste, despite the environmental impacts. When the price of landfill does not reflect its environmental cost, it is used excessively».

²⁶ Sull'economia circolare nel solco del superamento dell'ambiente come “costo”, secondo il paradigma della *green economy* che richiede alle imprese di investire di più e ai consumatori di spendere di più al fine di preservare l'ambiente, F. DE LEONARDIS, *Economia circolare (dir. pubb.)*, in (a cura di) R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Dig. disc. pubb., VIII agg., Torino, 2021

della funzione del bene incrocia proprio i principi dell'economia circolare.

In primo luogo, la permanenza della proprietà del bene in capo al produttore (o al fornitore del servizio) trasferisce su quest'ultimo l'onere economico della manutenzione, del fine vita, dello smaltimento e del riciclo, così in un modello basato sul servizio, ove è interesse dell'impresa che si determini una maggiore durata del prodotto, una riduzione dei costi per la riparazione e una tenuta del valore d'uso del bene per il mercato secondario, vengono a determinarsi incentivi positivi alla produzione di beni che, in quanto funzionali alle appena citate esigenze economiche, siano durevoli e riparabili e realizzino, in ultima analisi, una minore produzione di rifiuti.

In secondo luogo, la logica della fruizione continua – comportando una differente allocazione dei rischi – tende a disincentivare la pratica dell'obsolescenza programmata, la quale risulta economicamente inefficiente in un sistema in cui la redditività si basa anche sulla conservazione della funzionalità del bene per un tempo più lungo possibile, e non già dalla frequente dismissione e sostituzione. Il margine economico dell'impresa che opera a ciclo chiuso non si ricollega alla continua e ripetitiva vendita dei beni, ma alla capacità di gestire, mantenere e valorizzare i beni prodotti.

Un ulteriore, seppur intimamente connesso, aspetto positivo in termini ambientali riguarda il determinarsi di un incentivo al miglioramento della progettazione del prodotto (c.d. *eco-design*) affinché se ne allunghi il ciclo di vita ovvero se ne riducano i costi per la riparazione ovvero ancora se ne faciliti lo smaltimento rimpiazzando nella produzione quelle sostanze chimiche e quei materiali nocivi e costosi da smaltire²⁷. Anche in questo caso, il mantenimento della

²⁷ In tema di *eco-design*, il 27 maggio 2024 il Consiglio europeo ha adottato il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (*Ecodesign for Sustainable Products Regulation* - ESPR), approvato dal Parlamento europeo il 23 aprile 2024 con risoluzione COM/2022/0142. Il Regolamento c.d. *Ecodesign* stabilisce i requisiti per la progettazione di prodotti orientati alla sostenibilità per la stragrande maggioranza dei beni immessi nel mercato dell'Unione europea. Il considerando n. 1, in particolare, richiama il *Green Deal* al fine di constatare che «i processi di produzione e i modelli di consumo attuali sono ancora troppo lineari e dipendenti dal flusso di nuovi materiali estratti, scambiati e trasformati in merci, che sono infine smaltiti come rifiuti o emissioni», ritenendo quindi urgente «una transizione verso un modello di economia circolare». Il successivo considerando, poi,

titolarità del bene favorisce la progettazione di prodotti modulari, aggiornabili e più facilmente riciclabili, con lo scopo di contenimento dei costi complessivi e di massimizzazione dell'efficienza economica (della c.d. catena del valore, ossia tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita del prodotto).

In una eterogenesi dei fini, l'espansione dell'interesse economico del produttore e la conseguente trasformazione dei modelli contrattuali potrebbero risultare coerenti con i principi dell'economia circolare. Tuttavia questa convergenza è ad oggi solo funzionale e non ancora sistematica, cosicché la sua migliore realizzazione dipenderà da assetti regolatori e meccanismi normativi che governino il fenomeno e orientino l'interesse economico²⁸.

in linea con il *Circular Economy Action Plan*, evidenzia che attualmente non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri dell'economia circolare. In particolare, la progettazione dei prodotti non promuove a sufficienza la sostenibilità nell'intero ciclo di vita. Di conseguenza i prodotti sono sostituiti spesso, con un dispendio considerevole di energia e risorse per produrre e distribuire i prodotti nuovi e smaltire quelli vecchi. È ancora troppo difficile per gli operatori economici e i cittadini compiere scelte sostenibili per quanto riguarda i prodotti, data la mancanza di informazioni utili e di opzioni a prezzi accessibili. Tale situazione si traduce in occasioni perse sul piano della sostenibilità e della conservazione del valore, in una domanda limitata di materiali secondari e in ostacoli all'adozione di modelli imprenditoriali circolari».

²⁸ L'Unione Europea è consapevole della decisività di orientare e governare l'interesse economico verso la realizzazione di obiettivi non economici. Sono già trascorsi oltre vent'anni dalla comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 *Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile*; a partire da quello, sono molti gli atti programmatici e di indirizzo che si sono succeduti, quale la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*; le risoluzioni del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 *Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile* e *Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva*; la comunicazione della Commissione *Il Green Deal europeo* dell'11 dicembre 2019; la comunicazione della Commissione del 6 luglio 2021 *Strategy for financing the Transition to a Sustainable economy*. A questi è seguito un diluvio normativo e regolatorio sovranazionale e, pur soprattutto di recepimento, nazionale che ha coinvolto molteplici e assai diversi piani.

Nella prospettiva intergenerazionale (ed economica), nell'ordinamento interno è importante la nota riforma costituzionale di revisione dell'art. 41 Cost. (e dell'art. 9),

5. Profili critici e prospettive di regolazione. Conclusioni.

L'espansione dell'interesse economico dell'impresa all'intero ciclo di vita del prodotto, nella ricostruzione che si è offerta, si è rivelata potenzialmente convergente con le finalità dell'economia circolare e con gli obiettivi di transizione verso modelli sostenibili. Allo stesso tempo, tale dinamica solleva diverse questioni critiche, in particolare in tema di libertà contrattuale del cliente legata allo sviluppo di forme di dipendenza di utilizzo nonché in punto di rischi di non corretta pianificazione finanziaria nel rapporto con la soddisfazione dei bisogni nel tempo.

sulla quale, quantomeno, G. VETTORI, *L'“interesse” delle generazioni future*, in *Persona e mercato*, 4, 2023, 631 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. Impr.*, 2, 2022, 361 ss.; N. ZORZI GALGANO, *Iniziativa economica privata e pluralità degli interessi costituzionalmente tutelati: l'ambiente e gli animali*, in *Contr. Impr.*, 2, 2023, 442 ss.; EAD., *La tutela dell'ambiente e degli animali in seguito alla recente modifica della Costituzione*, in *Contr. Impr. Eur.*, 1, 2023, 1 ss.; R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, aprile 2022; M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 25 agosto 2021; M. DELSIGNORE, A. MARRA e M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2022, 1 ss.; G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, luglio 2021.

A proposito del rapporto tra finalità della *corporation* e art. 41 cost., P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, in *Riv. soc.*, 2-3, 2021, 336 ss., spec. 342 e s., ritiene doveroso leggere l'art. 41 cost. «in sintonia come corpo unico con il sistema dei diritti fondamentali e dei principi fondamentali della Carta costituzionale», potendosi ricondurre nella esemplificazione degli obiettivi di utilità sociale, quale limite della libertà di iniziativa economica, i diritti umani, l'ambiente (prim'ancora della riforma costituzionale, ndr), la corretta *governance* (riferendosi alla proposta di direttiva europea sulla *due diligence*).

Sul superamento dell'economia lineare quale esito di un rinnovamento gestionale delle risorse (secondo una logica rispettosa degli equilibri dell'ecosistema), F. CAPRIGLIONE, *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*, in *Riv. dir. banc.*, II, 2024, 364 e s. Così già in ID., *Responsabilità sociale d'impresa e sviluppo sostenibile*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 1, 2022, 24. In termini, inoltre, M. SEPE, *Sviluppo, sostenibilità e sana e prudente gestione in ambito finanziario*, in (a cura di) M. Passalacqua, *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, Milano, 2021, 64.

Quanto al primo aspetto, il passaggio dallo schema dominicale allo schema centrato sul diritto all'uso consolida un rapporto produttore-cliente che per ragioni diverse (esigenze operative di continuità d'utilizzo del bene, incentivi economici del produttore, difficoltà di sostituzione del prodotto) può finire per trasformarsi in un vincolo che limita – di fatto – la libertà di scelta della controparte, ponendo al contempo problematiche legate alla concorrenza sui rispettivi mercati. Ciò è tanto più vero nei confronti di consumatori e utenti professionali di piccole e medie dimensioni, in ragione della disparità di potere contrattuale tra le parti di questi rapporti. La permanenza della titolarità del bene in capo al produttore, d'insieme con la rilevanza strategica della continuativa disponibilità del servizio (si pensi a beni-strumento come veicoli, macchinari produttivi, piattaforme), può determinare una situazione in cui il cliente risulta vincolato al rispetto di condizioni economiche, tecniche e contrattuali difficilmente modificabili, se non a mezzo di scelte che comportino sacrifici in termini di interruzioni operative e/o di perdite economiche²⁹.

È dunque necessario ragionare su meccanismi regolatori che possano garantire un bilanciamento degli interessi in gioco, evitando che l'efficienza economica perseguita dal modello "non-proprietario" si traduca in forme di concentrazione di potere contrattuale e in condizioni svantaggiose per il contraente più debole.

Un secondo profilo critico attiene alla pianificazione finanziaria e alla prevedibilità economica del rapporto contrattuale, le quali risultano essere operazioni più difficoltose per la controparte in ragione della complessità della struttura obbligatoria. In questo contesto, in particolar modo i soggetti più deboli del mercato (anche qui, non solo consumatori ma anche controparti professionali in senso lato, soprattutto se prive di

²⁹ D'altronde il modello proprietario, che verrebbe ad abbandonarsi, ha invece incarnato, per il suo radicamento storico e sociale, «la forma più intensa della protezione giuridica, alla quale ricorrere tutte le volte che si voleva a mettere a punto una tutela forte» (S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 106); così è stato per la ricostruzione del diritto d'impresa con una trasposizione della categoria proprietaria (in tema, R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1956, 186 ss.); così anche è accaduto per «il rafforzamento delle garanzie per l'occupazione da parte dello Statuto dei lavoratori», parlando di tutela reale e «considerando il posto di lavoro come un bene accompagnato da una tutela appunto di tipo proprietario» (in termini, S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., 106).

competenze tecniche specifiche) potrebbero non essere in grado di valutare con sufficiente consapevolezza il costo complessivo del servizio nel tempo né le conseguenze derivanti da aggiornamento tecnologici o rinegoziazioni contrattuali periodiche.

Questi rischi sono accentuati in un ambiente normativo non ancora pienamente adattato a queste forme contrattuali. La normativa sulla tutela dei consumatori, ad esempio, non appare adeguata a cogliere le peculiarità dei contratti che si muovono nello spazio giuridico dei diritti relativi, rappresentati dal diritto di godimento della funzione del bene o dalla fruizione di un servizio³⁰.

Se questo viene poi calato in un contesto di opacità informativa, le controparti potrebbero incontrare ancora maggiori difficoltà nel prevedere l'andamento delle spese, anche in relazione all'evoluzione del servizio nel tempo e alla conseguente variabilità di costi e corrispettivi. In sintesi, il nuovo modello rischia, se non governato, di tradursi in uno strumento di progressiva espropriazione economica di soggetti più fragili³¹.

In definitiva, occorre interrogarsi sulla capacità dell'ordinamento giuridico di indirizzare e accompagnare l'evoluzione dei modelli contrattuali in direzione della sostenibilità, evitando che l'apparente compatibilità tra estensione dell'interesse economico e principi dell'economia circolare si traduca in una mera coincidenza occasionale³².

³⁰ Sul punto, v. M.W. HESSELINK, *The New European Private Law. Essays on the Future of Private Law in Europe*, The Hague-London-New York, 2002, cap. 2, ove l'a. critica la concezione formalistica e puntuale del contratto prevalente nella tradizione civilistica e sostiene l'esigenza di un diritto privato europeo capace di regolare relazioni contrattuali complesse e ad alto tasso di incertezza, in linea con l'evoluzione della prassi economica.

³¹ In assenza di assetti regolatori effettivi, l'estensione dell'interesse economico del produttore potrebbe tradursi in una forma di falsa coscienza, che maschera l'estrazione di valore sotto l'etichetta della circolarità. Più in generale per un uso strumentale della *green economy*, A. KENIS e M. LIEVEN, *The Limits of Green Economy. From Re-inventing Capitalism to Re-politicising the Present*, London-New York, 2015. Ancora, in una prospettiva critica si v. il recente U. MATTEI, *Vie di fatto. Sostenibilità ed evoluzione smart come falsa coscienza del diritto*, in (a cura di) G. IORIO, G. BEVIVINO, A. SEMPRINI, *Profili privatistici della sostenibilità*, Torino, 2025, 65 ss.

³² Sul punto N. MILLAR, E. MCLAUGHLIN, T. BÖRGER, *The Circular Economy: Swings and Roundabouts?*, in *Ecological Economics*, 158, 2019, 11 ss. ove si sostiene

Ne discende l'urgenza di un ripensamento delle regole sulla responsabilità, sulla trasparenza e sull'equilibrio contrattuale, che tenga conto delle nuove logiche di allocazione del rischio, della struttura delle relazioni sul mercato e della funzionalizzazione dei beni.

Infine, la idoneità degli schemi contrattuali e organizzativi emergenti a favorire la transizione verso un'economia sostenibile – un'economia non basata sullo sfruttamento lineare e che non esaurisca le risorse naturali – dipenderà sia dalla capacità dell'ordinamento di internalizzare nei processi imprenditoriali le esternalità negative legate

che l'attuale modello di economia circolare – privo di vincoli strutturali – rischia di produrre esiti non dissimili da quelli del paradigma lineare. Secondo gli autori l'economia circolare è spesso presentata come compatibile con la crescita economica, senza affrontare l'aspetto della dematerializzazione assoluta, ossia della decrescita nel prelievo di risorse, che resta una condizione necessaria per la sostenibilità ambientale («If demand is growing, the circle cannot remain closed», *ivi*, 15, citando J.M. ALLWOOD, *Squaring the circular economy: the role of recycling within a hierarchy of material management strategies*, in (Eds.) E. Worrel, M.A. Reuter, *Handbook of Recycling State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists*, Waltham, 2014).

Concordemente, a proposito della *economic pie* (si v. A. EDMANS, *Grow the Pie. How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit*, Cambridge, 2020) e della *pie-growing mentality*, M.S. RICHTER JR., *Sostenibilità e doveri, poteri e diritti degli amministratori. Riflessioni sul diritto societario nell'antropocene*, in *Riv. soc.*, 5-6, 2024, 1083 e nota n. 5, ove si sostiene che «la *Pieconomics* si appalesa subito la risposta meno idonea a risolvere i problemi che pure vorrebbe risolvere, perché è proprio dalla sempre maggiore produzione per un sempre più accentuato consumismo e quindi nella esaltazione del sistema capitalistico per un mondo sempre più abitato da individui con esigenze sempre crescenti che nascono i problemi del non più controllato inquinamento, del clima, delle alterazioni degli ecosistemi, dell'eccessivo sfruttamento di risorse essenziali e beni comuni che affliggono il pianeta. Fare aumentare a dismisura la torta non farebbe e non fa che porci sulla china della distruzione della terra».

Su altro piano, l'ambiguità del concetto di economia circolare, frutto di definizioni eterogenee e parziali, impedisce la misurabilità degli obiettivi ambientali e sociali perseguiti (N. MILLAR, E. McLAUGHLIN, T. BÖRGER, *op. cit.*, 13); infine, gli aspetti di equità sociale risultano in gran parte trascurati nelle pratiche e metriche attuali, con il rischio che l'economia circolare si traduca in un semplice strumento di riorganizzazione dell'accumulazione (*ivi*, 16 s. nonché M. GEISSDOERFER, P. SAVAGET, N. BOCKEN, E. HULTINK, *The circular economy – a new sustainability paradigm?*, in *J. Clean. Prod.* 143, 2017, 757 ss).

Sulla disomogeneità e contraddittorietà degli ambiti che compongono la sostenibilità nel diritto dell'impresa, in particolare sui criteri ESG, M. STELLA RICHTER JR, *Long-termism*, in *Riv. soc.*, 1, 2021, 15.

alla dismissione, allo smaltimento e, in generale, all'impatto ambientale dei beni che hanno esaurito la propria funzione, sia da regole di responsabilità che riflettano adeguatamente le rinnovate logiche di allocazione del rischio conseguenti all'espansione dell'interesse economico dell'imprenditore e alla trasformazione dei modelli imprenditoriali.

Molto resta da fare, pur sempre guidati da una speranza, «la speranza che uno studio scientifico dell'attività sociale dell'uomo possa condurre, non subito o necessariamente, ma in avvenire ed indirettamente, a risultati pratici di progressi sociali» perché, altrimenti, «non pochi considererebbero come interamente sprecato il tempo speso in simili studi»³³.

³³ A.C. PIGOU, *Economia del benessere*, Torino, 1948, 10, trad. it. di M. Einaudi, ed. orig. *The Economics of Welfare*, 4a ed., London, 1932.